

REGOLAMENTO SULLA CONTRIBUZIONE

TITOLO I

Contributi

Articolo 1

Contributi obbligatori

1. Sono dovuti alla Cassa, in forza di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ed in conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento, i seguenti contributi:

- a) contributo soggettivo;
- b) contributo integrativo;
- c) contributo di maternità e paternità.

Articolo 2

Soggetti obbligati al versamento dei contributi

1. Tutti i soggetti tenuti all'iscrizione alla Cassa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 dello Statuto, anche in assenza di produzione di reddito o di partita IVA professionali ancorché iscritti ad altra gestione previdenziale o titolari di pensione a carico della Cassa o di altro ente previdenziale, sono obbligati al versamento dei contributi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, secondo le modalità e con le limitazioni ivi stabilite.

2. Sono altresì obbligate al versamento del contributo integrativo di cui all'articolo 1, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento:

- a) le società di ingegneria e le società che svolgono attività tecnico-ingegneristiche nella cui compagine sociale siano presenti geometri iscritti all'Albo;
- b) le società tra professionisti nella cui compagine sociale siano presenti geometri iscritti all'Albo.

3. I contributi di cui all'articolo 1 devono essere versati anche dai geometri che per qualsiasi causa si siano cancellati dalla Cassa nell'anno in corso o precedente, o dai loro superstiti o eredi, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, e dall'articolo 16 del presente Regolamento.

Articolo 3

Contributo soggettivo

1. Il contributo soggettivo obbligatorio è dovuto dai geometri iscritti alla Cassa di cui all'articolo 2 e si calcola sul reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente nello svolgimento dell'attività di geometra quale risulta

dalla relativa dichiarazione resa ai fini fiscali, secondo le seguenti percentuali:

- a) 18% per il reddito professionale netto sino al tetto reddituale massimo indicato nella Tabella A allegata al presente Regolamento fino al 31 dicembre 2024, il 20% dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, il 22% a decorrere dal 1° gennaio 2027;
- b) 3,5% per il reddito professionale netto eccedente il tetto reddituale di cui alla lettera a).

2. Il contributo soggettivo obbligatorio è dovuto anche per i redditi prodotti nell'anno di cancellazione dalla Cassa.

3. La misura del contributo soggettivo dovuto dai soci delle società di cui all'articolo 2, comma 2, viene calcolata sugli utili attribuiti ai soci in ragione della propria quota di partecipazione.

4. È in ogni caso dovuto dagli iscritti un contributo minimo, come indicato nella Tabella B allegata al presente Regolamento. Per l'anno 2025 è fissato un contributo in Euro 4.205,00, e, a decorrere dall'anno 2027, è fissato un contributo in Euro 4.715,00.

5. Nelle ipotesi di iscrizione o cancellazione nel corso dell'anno, la contribuzione soggettiva minima di cui al precedente comma è proporzionalmente ridotta in relazione alle mensilità di iscrizione. Qualora nel corso del medesimo anno vi siano più periodi di iscrizione, la contribuzione minima è interamente dovuta.

Articolo 4 Contributo integrativo

1. Il contributo integrativo obbligatorio è dovuto dai soggetti di cui all'articolo 2 nella misura del 5% da applicare secondo le modalità indicate nei commi successivi sul volume di affari prodotto nell'anno precedente. Detto contributo, ripetibile sul committente, deve essere versato alla Cassa indipendentemente dall'effettivo pagamento da parte di quest'ultimo.

2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, applicano detta maggiorazione su tutti i corrispettivi relativi all'esercizio dell'attività professionale di geometra rientranti nel volume d'affari professionale dichiarato ai fini fiscali.

3. Le società di cui all'articolo 2, comma 2, nonché le associazioni di professionisti applicano detta maggiorazione sul volume d'affari professionale della società o dell'associazione in ragione della quota di partecipazione agli utili di ogni socio o associato iscritto all'Albo. Tale contributo è versato alla Cassa per le società di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) dalle società stesse, mentre in tutti gli altri casi dal singolo professionista socio o associato. Nel caso

in cui tra i soci della società vi siano soggetti non iscritti ad Ordini o Collegi professionali, la quota di partecipazione da considerarsi ai fini del computo della maggiorazione deve essere riproporzionata escludendo dal calcolo quella di tali ultimi soci. Le società tra professionisti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), sono obbligate al versamento del contributo integrativo nell'ipotesi di mancato versamento da parte dei soci iscritti alla Cassa.

4. La maggiorazione di cui al precedente comma 1 deve essere applicata su tutte le ricevute o fatture emesse dagli iscritti all'Albo dei geometri per prestazioni professionali, comprese quelle occasionali, anche se il professionista non è detentore di partita IVA o se la prestazione per cui viene chiesto il compenso non è assoggettabile all'IVA. Quanto sopra vale, altresì, per le ricevute o fatture emesse da associazioni o società professionali e similari cui appartengano geometri iscritti all'Albo.

5. Gli iscritti alla Cassa sono in ogni caso tenuti a versare il contributo integrativo nella misura minima di cui alla Tabella B allegata al presente Regolamento. Nelle ipotesi di iscrizione o cancellazione nel corso dell'anno, la contribuzione integrativa minima è proporzionalmente ridotta in relazione alle mensilità di iscrizione. Qualora nel corso del medesimo anno vi siano più periodi di iscrizione, la contribuzione minima è interamente dovuta.

6. Parte del contributo integrativo previsto dal presente articolo è destinato, secondo le percentuali e le modalità stabilite dall'articolo 4, commi 4, 5 e 6, del Regolamento di previdenza ed assistenza, all'incremento dei montanti contributivi individuali ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, come modificato dalla legge 12 luglio 2011, n. 133. La retrocessione non si applica nei casi di liquidazione di trattamento calcolato ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento di previdenza ed assistenza, salvo per le annualità di cui all'articolo 2, comma 6, e per il trattamento liquidato ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del predetto Regolamento.

Articolo 5 **Contributo di maternità e paternità**

1. Gli iscritti di cui all'articolo 2, comma 1, sono obbligati a versare un contributo annuo ai fini dell'erogazione dell'indennità di maternità e paternità ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, determinato dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti e riportato nell'allegata Tabella C.

2. L'importo del contributo di maternità e paternità è dovuto nella misura intera anche nelle ipotesi di iscrizione o cancellazione nel corso dell'anno.

Articolo 6

Contributo soggettivo modulare volontario

1. Gli iscritti in regola con il versamento dei contributi possono versare, in via eventuale e volontaria, un'ulteriore contribuzione soggettiva modulare volontaria calcolata sul reddito professionale netto dichiarato ai fini fiscali sino al tetto reddituale di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera a), con un minimo dell'1% e comunque non superiore all'importo del predetto reddito, al netto dei contributi soggettivi obbligatori dovuti. La contribuzione soggettiva volontaria è destinata al montante contributivo che dà luogo ad una prestazione pensionistica supplementare calcolata secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 3, del Regolamento di previdenza ed assistenza.

2. I pensionati, con la sola eccezione dei pensionati di invalidità, sono esclusi dai versamenti di cui al comma precedente.

Articolo 7

Agevolazioni

1. Per i geometri che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla Cassa, i contributi di cui all'articolo 3, commi 1 e 4, sono ridotti ad un quarto per i primi due anni di iscrizione ed alla metà per i successivi tre anni, mentre non è dovuto il contributo integrativo minimo di cui all'articolo 4, comma 5. Tali agevolazioni sono riconosciute fino al 31 dicembre dell'anno di compimento del trentesimo anno di età. Coloro i quali non abbiano usufruito del suddetto beneficio per l'intero quinquennio possono continuare a godere della predetta riduzione per il solo contributo di cui all'art. 3, comma 4 e per l'esenzione dal pagamento del contributo minimo di cui all'art. 4, comma 5.

2. Per i praticanti geometri iscritti alla Cassa di cui all'articolo 5 dello Statuto, il contributo soggettivo è ridotto ad un quarto della contribuzione soggettiva obbligatoria minima di cui all'articolo 3, comma 4.

3. In favore dei praticanti e dei geometri che iniziano la professione, ai fini della determinazione del montante contributivo per il calcolo delle pensioni di vecchiaia, viene accreditata in via figurativa per gli anni di agevolazione fino all'anno di compimento del trentesimo anno di età la relativa contribuzione soggettiva nella misura intera. Tale accredito non produce effetti né ai fini della determinazione della quota in totalizzazione liquidata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, né ai fini della determinazione della quota in cumulo liquidata ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, né ai fini del trasferimento contributivo presso altra Gestione in sede di ricongiunzione ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45. Per gli anni di agevolazione successivi

a quello di compimento del trentesimo anno di età è facoltà dell'iscritto integrare il versamento dei contributi soggettivi entro i cinque anni successivi a quello in cui si è usufruito dell'agevolazione, con la sola applicazione degli interessi legali.

4. Per coloro che si iscrivono per la prima volta alla Cassa in un'età compresa tra i 31 e i 55 anni e che non hanno dichiarato, nell'anno precedente alla richiesta di iscrizione, un reddito ai fini fiscali superiore a 10.000 euro, il contributo di cui all'articolo 3, commi 1 e 4, è ridotto ad un quarto per il primo anno di iscrizione ed alla metà per il secondo anno e non si applica l'importo minimo di cui all'articolo 4, comma 5.

5. L'agevolazione di cui al precedente comma decade qualora il contributo soggettivo determinato applicando la percentuale di cui all'articolo 3, comma 1, al reddito prodotto nell'anno del beneficio sia superiore al contributo soggettivo minimo di cui all'articolo 3, comma 4. In questo caso, la maggiore quota di contribuzione dovuta deve essere corrisposta, senza oneri accessori, entro i termini previsti per il versamento dei contributi per l'anno successivo a quello di produzione del reddito.

6. Entro i cinque anni successivi a quello per il quale si è usufruito dell'agevolazione di cui al precedente comma 4 e comunque entro la domanda per l'accesso al trattamento pensionistico, gli iscritti possono corrispondere la differenza tra il contributo soggettivo dovuto secondo quanto previsto dall'articolo 3 ed il contributo soggettivo versato in base al presente articolo; su tale differenza sono dovuti esclusivamente gli interessi legali.

7. La contribuzione di cui al precedente comma 4 non dà luogo ad integrazione figurativa. Le annualità oggetto dell'agevolazione valgono nella misura intera per la maturazione dell'anzianità contributiva. In caso di liquidazione di quote di pensione contributiva di cui all'articolo 4, comma 3, del Regolamento di previdenza ed assistenza, la contribuzione agevolata di cui al precedente comma 4 contribuisce alla formazione del montante contributivo.

8. Per i soli pensionati di invalidità il contributo soggettivo minimo di cui all'articolo 3, comma 4, è ridotto alla metà a partire dal primo giorno dell'anno successivo alla data di decorrenza della pensione.

9. Per le professioniste madri iscritte alla Cassa la contribuzione minima di cui all'articolo 3, comma 4, e all'articolo 4, comma 5, del presente Regolamento è ridotta alla metà per due anni a partire dall'anno di nascita del figlio o in caso di adozione o di affidamento preadottivo di minore dall'anno di ingresso dello stesso in famiglia.

10. Per l'anno di nascita del figlio o in caso di adozione o di affidamento preadottivo di minore per l'anno di ingresso dello stesso in famiglia è previsto il riconoscimento dell'accredito della contribuzione in via figurativa. Tale

accredito non produce effetti né ai fini della determinazione della quota in totalizzazione liquidata ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, né ai fini della determinazione della quota in cumulo liquidata ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, né ai fini del trasferimento contributivo presso altra Gestione in sede di ricongiunzione ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45.

11. Il beneficio previsto al comma 9 del presente articolo per il secondo anno non dà luogo ad accredito della contribuzione in via figurativa. Entro i cinque anni successivi a quello in cui si è usufruito dell'agevolazione è possibile integrare i versamenti della contribuzione soggettiva con la sola applicazione degli interessi legali.

12. L'agevolazione di cui al comma 9 del presente articolo decade qualora il contributo soggettivo determinato applicando la percentuale di cui all'articolo 3, comma 1, al reddito prodotto nell'anno del beneficio sia superiore al contributo soggettivo minimo di cui all'articolo 3, comma 4. In questo caso, la maggiore quota di contribuzione dovuta deve essere corrisposta senza oneri accessori entro i termini previsti per il versamento dei contributi per l'anno successivo a quello di produzione del reddito.

Articolo 8 **Variabilità dei contributi**

1. Le percentuali ed il contributo soggettivo minimo di cui all'articolo 3, commi 1 e 4, devono essere aumentati quando le entrate annue complessive della Cassa non sono sufficienti, in relazione all'ultimo bilancio consuntivo, alla copertura di tutte le uscite e alla integrazione della riserva legale.

2. Le suddette percentuali possono essere diminuite, se le risultanze del bilancio tecnico di cui al successivo comma 3 lo consentono, quando le entrate complessive superano del 10% la somma delle uscite e degli accantonamenti per la riserva legale, oppure quando la riserva legale ha raggiunto almeno l'ammontare di cinque annualità delle pensioni erogate.

3. Le suddette percentuali ed il contributo soggettivo minimo possono essere variati altresì in relazione alle risultanze del bilancio tecnico che dovrà essere redatto nei termini previsti dal comma 4 dell'articolo 20 dello Statuto, tenendo conto anche della riserva legale.

4. La percentuale ed il contributo soggettivo minimo di cui all'articolo 3, commi 1 e 4, possono essere variati annualmente con la procedura prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, con effetto dalla data stabilita dalla delibera.

5. La percentuale di cui all'articolo 4 non può eccedere il 5% e può essere

variata annualmente con la procedura prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

6. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati dal Comitato dei Delegati su proposta del Consiglio di Amministrazione della Cassa e sono resi noti tramite pubblicazione sul sito istituzionale della Cassa, oltre che, per avviso, nella Gazzetta Ufficiale.

7. Ai fini dell'equilibrio della gestione rimane fermo quanto disposto dal presente articolo.

Articolo 9 Rivalutazione dei redditi e dei contributi

1. Con la procedura prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, con la stessa decorrenza e nella stessa misura di cui all'articolo 22 del Regolamento di previdenza ed assistenza, sono adeguati i limiti di reddito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), con arrotondamento agli euro 50 più vicini e il contributo soggettivo minimo di cui all'articolo 3, comma 4, e il contributo integrativo minimo di cui all'articolo 4, comma 5, con arrotondamento dei relativi importi agli euro 5 più vicini.

TITOLO II Comunicazioni e versamenti

Articolo 10 Comunicazioni obbligatorie alla Cassa

1. È obbligatorio comunicare alla Cassa l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 3, nonché il volume complessivo di affari professionali di cui all'articolo 4, dichiarati ai fini fiscali per l'anno precedente. La comunicazione deve essere inoltrata obbligatoriamente in via telematica entro il 30 settembre di ogni anno, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 4, anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative.

2. Le società di cui all'articolo 2, comma 2, devono comunicare alla Cassa entro il medesimo termine e nelle medesime forme di cui al comma precedente, il volume di affari complessivo della società, nonché la quota parte derivante dall'attività professionale.

3. Coloro che esercitano la professione partecipando ad associazioni o società professionali e similari devono comunicare entro il medesimo termine e nelle medesime forme di cui al precedente comma 1, anche l'entità dei redditi

e del volume d'affari professionali del soggetto collettivo cui partecipano.

4. In caso di morte, la comunicazione di cui al comma 1, ove non sia stata presentata dall'iscritto, deve essere prodotta dai superstiti di cui all'articolo 16, comma 1, del Regolamento di previdenza ed assistenza, o dagli altri eredi, entro due mesi dalla data in cui ne ricevono la richiesta da parte della Cassa, salvo maggiori termini di legge.

5. Se il diritto a pensione matura prima della scadenza della dichiarazione annuale dei redditi, l'interessato può presentare una dichiarazione provvisoria con l'obbligo di presentare quella definitiva nei termini, nelle forme e con gli effetti previsti nel presente articolo.

6. Per coloro che non presentano la dichiarazione dei redditi, si assumono a tutti gli effetti, in via provvisoria, reddito e volume di affari pari a zero. Tali valori assumono carattere definitivo, ove non rettificati entro i termini di prescrizione di cui all'articolo 20 del presente Regolamento.

7. I contenuti delle comunicazioni di cui ai commi precedenti sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei criteri e dei principi del presente Regolamento. Il Consiglio di Amministrazione, per motivate esigenze, può modificare termini, modalità di compilazione e inoltro delle comunicazioni di cui ai commi precedenti, anche avvalendosi dei modelli per le dichiarazioni fiscali dell'Agenzia delle Entrate.

Articolo 11

Pubblicità dei termini e delle modalità di comunicazione

1. La Cassa dà pubblicità dei termini e delle modalità per le comunicazioni sul sito istituzionale ovvero sulla propria rivista o sulla stampa di categoria. La mancata visione di dette informazioni non esonera gli interessati dall'obbligo di effettuare le prescritte comunicazioni.

Articolo 12

Controllo delle comunicazioni

1. La Cassa ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici tributari informazioni concernenti gli iscritti all'Albo, i pensionati a carico della Cassa e le società di cui all'articolo 2, comma 2, anche mediante convenzione con l'Agenzia delle Entrate, per la verifica dei dati anagrafici e fiscali nonché per il controllo presso le pubbliche amministrazioni degli atti professionali.

2. La Cassa ha facoltà di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle successive revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla Cassa e le dichiarazioni annuali fiscali.

3. In caso di mancata risposta è sospesa la corresponsione del trattamento fino all'effettivo riscontro da parte dell'interessato.

Articolo 13 Reddito da comunicare

1. La comunicazione deve riguardare i redditi professionali imponibili relativi all'anno precedente e dichiarati ai fini fiscali nell'anno in corso per le prestazioni relative all'esercizio della libera professione.

2. Se il reddito dichiarato ai fini fiscali è stato negativo, il dichiarante deve indicare "zero".

3. Per i professionisti associati o partecipanti alle persone giuridiche di cui all'articolo 2, comma 2, il reddito da dichiarare è quello di partecipazione, imputato al singolo professionista nella dichiarazione dei redditi presentata dall'associazione o dalla società, afferente le medesime, depurato dell'importo di altre eventuali quote di partecipazione relative ad attività diverse dall'esercizio della libera professione.

4. Nella ipotesi di redditi professionali prodotti, sia partecipando ad associazioni o società, sia in modo autonomo, il reddito da dichiarare è costituito dalla somma dei redditi dichiarati come reddito di partecipazione e di quelli dichiarati come reddito individuale.

Articolo 14 Volume d'affari da comunicare

1. La comunicazione di cui all'articolo 10 deve contenere anche:
 - a) il volume d'affari relativo all'esercizio della libera professione di geometra, denunciato ai fini fiscali con l'apposita dichiarazione annuale nell'anno in corso;
 - b) l'ammontare delle cessioni di beni ammortizzabili e delle operazioni di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
 - c) il volume annuale d'affari relativo ad attività diverse dalle prestazioni professionali e non imponibile ai sensi del precedente articolo 4 (articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633);
 - d) il volume annuale d'affari imponibile ai sensi dell'articolo 4. L'importo da dichiarare è pari alla differenza fra il volume d'affari totale (lett. a) e quello non imponibile (lett. b e lett. c);
 - e) la sommatoria degli importi delle ricevute e fatture non

assoggettate all'IVA purché concernenti attività professionali.

2. Per le persone giuridiche di cui all'articolo 2, comma 2, la comunicazione deve contenere l'indicazione del volume di affari complessivo nonché la quota parte derivante dall'attività professionale.

Articolo 15 Pagamento dei contributi

1. I contributi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento sono ordinariamente riscossi, anche ratealmente, entro il 15 dicembre dell'anno di riferimento o nel diverso termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione per motivate esigenze. La contribuzione dovuta dai professionisti che si iscrivono alla Cassa nel corso dell'anno, per i quali la riscossione non è possibile alle scadenze previste, è riscossa, con le stesse modalità, entro sessanta giorni dalle richieste di pagamento della Cassa.

2. Il Consiglio di Amministrazione della Cassa stabilisce le modalità per il versamento dei contributi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, definendo altresì le modalità e i termini di rateizzazione delle somme dovute e la misura dei relativi interessi. La Cassa dà tempestiva comunicazione delle rinnovate condizioni ai soggetti interessati.

3. Ai fini della riscossione, la Cassa può, in ogni tempo, giovare della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.

Articolo 16 Pagamento dei contributi in caso di decesso

1. In presenza di regolari comunicazioni rese alla Cassa nei termini previsti dal presente Regolamento, quanto dovuto e non pagato in base alle comunicazioni stesse potrà, a richiesta degli interessati, essere trattenuto dagli eventuali importi previdenziali già maturati spettanti ai superstiti o agli altri eredi a qualsiasi titolo (pensione, restituzione dei contributi, assistenza, etc.).

2. Per gli anni in cui le comunicazioni non siano state regolarmente rese alla Cassa, si procede in via provvisoria al conguaglio tra le somme dovute alla Cassa ed i trattamenti spettanti ai superstiti o agli altri eredi, calcolate tenendo conto che in caso di comunicazione omessa si assumono a tutti gli effetti, in via provvisoria, reddito e volume di affari pari a zero e che tali valori, se non rettificati entro i termini di prescrizione di cui all'articolo 20, con contestuale pagamento delle somme dovute per contributi, interessi, sanzioni ed eventuali altri oneri, assumono carattere definitivo. Non appena reperiti i dati definitivi si procede con le stesse modalità al conguaglio delle somme dovute alla Cassa.

3. Il Consiglio di Amministrazione, in casi particolari, può prevedere forme diverse di pagamento o recupero delle somme dovute alla Cassa.

Articolo 17

Pagamento dei contributi dovuti dai pensionandi

1. L'iscritto alla Cassa, congiuntamente alla domanda di trattamento pensionistico, può chiedere, qualora non siano già stati compilati i ruoli, che l'intera contribuzione dovuta, relativa all'anno in corso ed all'anno precedente sia interamente trattenuta dai ratei della pensione che andranno a maturare.

Articolo 18

Restituzione dei contributi non dovuti

1. L'iscritto, previa documentazione dei versamenti effettuati, potrà ottenere, su domanda, il rimborso di quanto versato o riscosso dalla Cassa e non dovuto, purché la domanda sia presentata entro il termine di prescrizione di dieci anni.

Articolo 19

Modalità alternative di comunicazione e versamento

1. Nell'ipotesi in cui la Cassa dovesse uniformare le modalità di comunicazione o le date e le modalità di pagamento e di riscossione dei contributi a quelle fiscali e previdenziali gestite dall'Agenzia delle Entrate nonché nel caso in cui dovesse utilizzare i servizi della stessa, non troveranno applicazione le norme del presente Regolamento incompatibili con tale sistema ed il Consiglio di Amministrazione adotterà ogni decisione utile a garantirne l'attuazione.

Articolo 20

Prescrizione dei contributi

1. Con il decorso di cinque anni si compiono le seguenti prescrizioni:
 - a) dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
 - b) del diritto a richiedere la rettifica delle dichiarazioni presentate o ad effettuare quelle omesse.

2. Le prescrizioni di cui sopra decorrono dal termine previsto per la presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 10, o dal momento in cui la Cassa ha ottenuto dai competenti uffici i dati definitivi da comunicare all'interessato. Nell'ipotesi di cui all'articolo 19 le prescrizioni di cui sopra decorrono dai termini previsti dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione delle dichiarazioni fiscali contenenti la sezione riservata ai geometri e per i

relativi pagamenti.

Articolo 21

Effetti della prescrizione dei contributi

1. Salvo quanto previsto dal Regolamento di previdenza ed assistenza e nel Titolo III del presente Regolamento, in caso di omesso o incompleto versamento della intera contribuzione dovuta e dei relativi interessi e sanzioni, ove intervenuta la prescrizione, le relative annualità sono considerate inesistenti sia ai fini dell'anzianità di iscrizione che ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici.

TITOLO III

Ricongiunzioni e riscatti

Articolo 22

Ricongiunzione attiva e passiva dei contributi

1. Gli iscritti alla Cassa possono richiedere, prima della maturazione del diritto a pensione ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45:

- a) la ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali (ricongiunzione attiva);
- b) il trasferimento presso altra gestione previdenziale dei periodi assicurativi maturati presso la gestione della Cassa (ricongiunzione passiva).

2. Nel caso di ricongiunzione attiva, l'onere è pari alla riserva matematica calcolata in base a quanto previsto al successivo articolo 28, al netto dei trasferimenti dalle gestioni di provenienza, da versarsi secondo quanto stabilito dalla legge 5 marzo 1990, n. 45.

3. Nel caso di ricongiunzione passiva, i contributi oggetto di trasferimento, su cui sono dovuti gli interessi nella misura di legge con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data dei relativi pagamenti, sono versati direttamente all'istituto presso il quale l'interessato ha richiesto il ricongiungimento dei periodi contributivi.

Articolo 23

Riscatto del periodo di iscrizione al registro dei praticanti

1. Gli iscritti alla Cassa che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione ai sensi della legge 7 marzo 1985, n. 75, possono chiedere il riscatto del periodo di iscrizione al registro dei praticanti per le annualità di

riferimento.

2. La domanda per il riscatto del periodo di iscrizione al registro dei praticanti deve essere documentata. Si può riscattare il periodo di tirocinio effettivamente svolto, per una durata massima di ventiquattro mesi.

3. Il riscatto si compie con il versamento di un onere pari, per ciascun anno, alla riserva matematica da calcolarsi in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 28, rapportata alla contribuzione dell'anno di riferimento prevista per i neodiplomati.

Articolo 24

Riscatto dei corsi universitari e del servizio militare

1. Gli iscritti alla Cassa possono chiedere il riscatto del periodo legale dei corsi universitari di laurea o equiparati utile ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di geometra.

2. Sono analogamente riscattabili il periodo del servizio militare, anche prestato in guerra, nonché i servizi ad esso equiparati, ivi compreso il servizio civile sostitutivo, entro il limite di due anni.

3. I periodi di cui ai commi 1 e 2 possono essere riscattati in tutto od in parte, purché non siano stati richiesti ed ottenuti presso altri Enti previdenziali, e non possono essere coincidenti con altri periodi considerati nell'anzianità assicurativa posseduta presso taluna delle gestioni previdenziali obbligatorie.

4. Le frazioni di periodo inferiori all'anno, purché superiori a sei mesi, rilevano come anno intero.

5. Il riscatto si compie con il versamento di un onere pari, per ciascun anno, alla riserva matematica da calcolarsi in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 28.

Articolo 25

Riscatto degli anni con pagamenti incompleti

1. In caso di incompleto versamento della contribuzione dovuta, ove intervenuta la prescrizione, l'interessato potrà presentare richiesta di regolarizzazione dietro versamento della riserva matematica da calcolarsi in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 28.

Articolo 26

Riscatto degli anni di iscrizione di solidarietà

1. Coloro che fino al 31 dicembre 2002 erano legittimamente iscritti al

solo Albo e non alla Cassa ed in regola con il versamento dei relativi contributi di solidarietà possono chiedere di riscattare gli anni pregressi versando sulla differenza, per ogni anno, la corrispondente riserva matematica da calcolarsi in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 28.

2. La facoltà di riscatto di cui al presente articolo può essere esercitata una volta sola.

Articolo 27 **Norme comuni ai riscatti**

1. La domanda di riscatto, ove non precedentemente proposta, deve essere presentata contestualmente alla domanda di pensione.

2. È prevista la possibilità di rateizzare il pagamento dell'onere dovuto con la maggiorazione degli interessi nella misura stabilita per le imposte dirette. Nel caso del riscatto di cui all'articolo 24, il pagamento può essere effettuato con le modalità di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45.

3. Il pagamento dell'intero importo o, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione da parte della Cassa dell'onere dovuto. Il pagamento, anche se rateizzato, deve essere completato comunque entro la data di deliberazione del trattamento previdenziale.

Articolo 28 **Riserva matematica**

1. L'importo della riserva matematica ai fini del calcolo degli oneri di ricongiunzione e di riscatto è determinato in conformità al principio di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, secondo regole tecniche e coefficienti assunti con delibere del Consiglio di Amministrazione, sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti.

TITOLO IV **Regime sanzionatorio**

Articolo 29 **Fattispecie sanzionate**

1. Costituiscono fattispecie sanzionate:
 - a) presentare con ritardo una delle comunicazioni obbligatorie;
 - b) omettere una delle comunicazioni obbligatorie;

- c) fornire dati infedeli in occasione della presentazione di una delle comunicazioni obbligatorie;
- d) versare con ritardo i contributi dovuti;
- e) omettere il versamento dei contributi dovuti;
- f) eseguire versamenti incompleti dei contributi dovuti.

2. Nell'ipotesi in cui la Cassa si avvalga, per le comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 10 del presente Regolamento, dell'area riservata ai contributi previdenziali dei modelli per le dichiarazioni fiscali dell'Agenzia delle Entrate, non troverà applicazione la fattispecie di cui alla lettera a) del precedente comma.

Articolo 30 Comunicazione tardiva

1. La comunicazione si considera tardiva se:
 - a) pur non essendo stata presentata nel termine di cui all'articolo 10, viene resa in conformità al presente Regolamento entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza del termine di regolare inoltrato;
 - b) presentata nei termini, ma da considerarsi infedele ai sensi del successivo articolo 32, viene sostituita da altra veritiera, resa in conformità al presente Regolamento, entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza del termine di regolare inoltrato.

Articolo 31 Comunicazione omessa

1. La comunicazione si considera omessa se non è presentata alla Cassa entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza del termine di regolare inoltrato, anche se è resa successivamente.

2. In caso di comunicazione omessa, si assume a tutti gli effetti, in via provvisoria, reddito e volume d'affari pari a zero. Tali valori, se non rettificati entro il termine di prescrizione di cui all'articolo 20, tramite comunicazione conforme alle dichiarazioni fiscali, assumono carattere definitivo.

Articolo 32 Comunicazione infedele

1. È infedele la comunicazione resa alla Cassa che contiene dati relativi alla natura o all'entità del reddito o del volume d'affari professionali difformi di oltre 1.000,00 euro da quanto dichiarato, allo stesso titolo, ai competenti uffici fiscali.

2. È, altresì, infedele la comunicazione che contiene dati relativi alla natura o all'entità del reddito o del volume d'affari professionali, i quali, a seguito di verifiche specifiche eseguite dalla Cassa con altri strumenti idonei, si rivelano difformi di oltre 1.000,00 euro, rispetto a quanto accertato.

Articolo 33 **Versamento tardivo, incompleto o omesso**

1. Si considera tardivo il pagamento dei contributi dovuti, eseguito dopo la scadenza del termine di pagamento, ma prima della contestazione, da parte della Cassa, dell'omesso o dell'incompleto versamento.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, si considera incompleto il versamento di contributi in misura inferiore a quanto dovuto, eseguito entro il prescritto termine di pagamento. Il versamento incompleto eseguito dopo la scadenza di tale termine, oltre che incompleto, si considera anche tardivo.

3. Si considera omesso il mancato pagamento dei contributi dovuti.

Articolo 34 **Sanzioni e interessi**

1. Fermo restando l'obbligo di versare tutti i contributi dovuti, la violazione degli obblighi inerenti alle comunicazioni ed ai versamenti determina l'irrogazione di sanzioni a carico del soggetto tenuto all'adempimento.

2. In caso di comunicazione tardiva, la sanzione è pari al 2% del contributo soggettivo minimo dell'anno di riferimento.

3. Nel caso di comunicazione omessa, la sanzione è pari a 800,00 euro.

4. Nel caso di comunicazione infedele, la sanzione è pari al 2,5% del valore assoluto della variazione accertata del reddito o del volume d'affari professionali, con un minimo di 100,00 euro e un massimo di 650,00 euro.

5. Nel caso di omesso o incompleto versamento dei contributi, si applica una sanzione pari al 25% dei contributi evasi.

6. Nel caso di versamento tardivo dei contributi, la sanzione è pari:

a) al 2% del contributo evaso, se il pagamento avviene entro i primi centottanta giorni dalla scadenza del termine prescritto per eseguirlo. Nei primi trenta giorni non trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo comma 8;

b) al 10% del contributo evaso, se il pagamento avviene spontaneamente, anche tramite il portale dei pagamenti, oltre il centottantesimo giorno dalla scadenza del termine prescritto

per eseguirlo, ma prima dell'iscrizione a ruolo o di altra forma di riscossione coattiva da parte della Cassa o, nelle ipotesi di cui all'articolo 19, del presente Regolamento, da parte dell'Agenzia delle Entrate.

7. Nelle ipotesi di omesso, ritardato o incompleto versamento, oltre al versamento dei contributi dovuti e alle conseguenze sanzionatorie previste al presente Titolo, l'interessato è tenuto al pagamento degli interessi di mora, nella misura prevista per le imposte dirette, calcolati sui contributi non versati, dal giorno seguente la scadenza del termine di pagamento e fino al saldo.

8. La sanzione, per ciascuna violazione commessa, non può essere superiore al 50% dell'importo dei contributi dovuti e non può essere inferiore all'1% del contributo soggettivo minimo dell'anno di riferimento.

9. La misura della sanzione è arrotondata: all'euro inferiore, se presenta da 1 a 49 centesimi; all'euro superiore, se presenta da 50 a 99 centesimi.

10. La somma dovuta a titolo di sanzione non produce interessi se corrisposta entro il termine stabilito per il pagamento. A decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e fino al saldo, sono dovuti gli interessi di mora nella stessa misura prevista per le imposte dirette.

11. È data facoltà al Consiglio di Amministrazione di regolamentare il procedimento di irrogazione delle sanzioni.

Articolo 35

Riduzione ed esclusione delle sanzioni

1. In caso di rettifica spontanea dei redditi e dei volumi d'affari dichiarati ai fini fiscali, anteriore al primo atto di contestazione della Cassa, accompagnata dal pagamento delle somme dovute per contributi e interessi, si provvede d'ufficio a ridurre alla metà le sanzioni di cui all'articolo 34, comma 4.

2. In caso di presentazione della comunicazione oltre il 31 dicembre dell'anno del termine di regolare inoltre ma entro il 31 marzo dell'anno successivo al termine di regolare inoltre, accompagnata dal pagamento delle somme dovute per contributi e interessi, si provvede d'ufficio a ridurre ad un quarto la sanzione di cui all'articolo 34, comma 3.

3. In caso di rettifica spontanea dei redditi e dei volumi d'affari dichiarati ai fini fiscali intervenuta entro il 31 marzo dell'anno successivo al termine di regolare inoltre, accompagnata dal pagamento delle somme dovute per contributi e interessi, si provvede d'ufficio a ridurre ad un quarto la sanzione di cui all'articolo 34, comma 4.

4. Le sanzioni previste per la comunicazione infedele sono ridotte del 50%

nei seguenti casi:

- a) pagamento, anche rateale, delle somme dovute per contributi e interessi conseguenti a nuove comunicazioni rese dall'iscritto alla Cassa entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione del procedimento di accertamento o di rettifica, di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale, di concordato preventivo o di altro procedimento da cui deriva la determinazione di redditi e di volumi d'affari in misura diversa da quanto dichiarato ai fini fiscali;
- b) adesione entro sessanta giorni dalla ricezione del primo atto di contestazione, all'accertamento eseguito dalla Cassa, accompagnata dal pagamento, anche rateale, delle somme dovute per contributi ed interessi.

5. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma la decadenza dalla rateizzazione comporterà l'applicazione della sanzione per intero.

6. Il Consiglio di Amministrazione, su istanza dell'interessato da presentare entro trenta giorni dalla ricezione del primo atto di contestazione della Cassa, delibera la riduzione del 50% delle sanzioni, nelle ipotesi di inadempienze agli obblighi di comunicazione o di versamento dovute a cause derivanti da malattia grave, da calamità naturali o forza maggiore.

7. Il Consiglio di Amministrazione, su istanza dell'interessato da presentare entro trenta giorni dalla ricezione del primo atto di contestazione della Cassa, delibera l'esclusione delle sanzioni nei casi di omesso, tardivo o incompleto pagamento dei contributi, dovuto ad un fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.

8. Le diverse ipotesi di riduzione delle sanzioni non sono cumulabili tra loro.

9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non trovano applicazione nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 19.

Articolo 36 Eredi

1. Le sanzioni relative alla omessa, tardiva o infedele comunicazione alla Cassa non si applicano nei confronti degli eredi degli iscritti deceduti. Si escludono le situazioni debitorie a tale titolo già definite, i cui pagamenti non sono ripetibili.

Articolo 37 Pagamenti e riscossione

1. Le somme dovute a titolo di sanzioni, di contributi e di oneri accessori possono essere versate con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Dell'avvenuto pagamento volontario eseguito con modalità diverse da quelle individuate dal Consiglio di Amministrazione deve essere data immediata informazione alla Cassa.

2. Gli importi dovuti alla Cassa possono essere riscossi sia tramite ruoli esattoriali da essa compilati, resi esecutivi in conformità alle vigenti disposizioni di legge e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette, sia ai sensi del Codice di procedura civile.

Articolo 38 Concorso di violazioni

1. Ogni violazione dà luogo all'irrogazione di una sanzione e più sanzioni si cumulano tra loro sommandosi.

TITOLO V Rapporti con i Collegi territoriali dei geometri

Articolo 39 Comunicazioni relative agli iscritti all'Albo professionale

1. I Collegi hanno l'obbligo di comunicare ogni iscrizione e successiva variazione riguardante i singoli geometri e le società di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), entro sessanta giorni. Tale comunicazione deve essere resa per via telematica o, in casi eccezionali, a mezzo plico raccomandato.

2. L'obbligo in capo ai Collegi di comunicare le variazioni di cui al comma 1 non solleva gli iscritti dall'obbligo di comunicare direttamente e tempestivamente alla Cassa le variazioni predette.

Articolo 40 Invio dati ai Collegi

1. La Cassa può inviare ai Collegi i dati in proprio possesso – relativi agli iscritti al Collegio stesso, ivi compresi i dati reddituali professionali ed i relativi versamenti contributivi – per la verifica della esattezza dei dati stessi e del corretto adempimento degli obblighi nei confronti della Cassa, nonché per la regolare tenuta dell'Albo nel rispetto dei principi e delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 41

Aspetti disciplinari

1. La Cassa, oltre ad applicare le sanzioni previste, chiede al Collegio del quale è iscritto il geometra l'adozione del provvedimento di cancellazione dall'Albo con i termini e la procedura previsti dall'articolo 12 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, nel caso di recidiva omessa comunicazione, limitatamente all'ipotesi in cui la comunicazione non sia stata presentata affatto.

2. Restano fermi, con riferimento ad ogni infrazione al presente Regolamento, i poteri disciplinari spettanti ai Consigli di disciplina dei Collegi, tenuto conto che l'omissione e l'infedeltà della comunicazione, non seguita da rettifica nel termine di novanta giorni, costituiscono grave infrazione disciplinare.

3. La Cassa trasmette annualmente ad ogni Collegio dei geometri, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata, l'elenco degli iscritti che hanno commesso la violazione indicata al comma 1.

4. Il Collegio può invitare o diffidare gli interessati a presentare regolare comunicazione direttamente alla Cassa o tramite il Collegio stesso, oppure, qualora la comunicazione sia stata precedentemente resa, anche fuori dei termini, a fornire idonea documentazione. Resta ferma, in tali ipotesi, l'eventuale infrazione disciplinare commessa.

5. Trascorsi novanta giorni dalla data del ricevimento dell'elenco, il Collegio dei geometri, in caso di mancata presentazione della comunicazione conforme a quanto prescritto dal presente Regolamento, è tenuto ad iniziare la procedura per la cancellazione dall'Albo con i termini e le modalità previsti dall'articolo 12 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274.

6. Ferma restando l'eventuale infrazione disciplinare commessa, l'interessato può evitare la cancellazione presentando, anche se in ritardo, ma prima dell'adozione della definitiva deliberazione collegiale di cancellazione, la comunicazione in conformità a quanto prescritto dal presente Regolamento. In tali ipotesi, il Collegio interrompe la procedura relativa alla cancellazione dall'Albo, dandone comunicazione alla Cassa.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Articolo 42

Modifiche regolamentari

1. Le norme del presente Regolamento possono essere modificate con la procedura prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
2. Le modifiche al presente Regolamento entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione delle stesse da parte dei Ministeri vigilanti, salvo diversa prescrizione.

Articolo 43

Abrogazione

1. Sono abrogate tutte le disposizioni anteriori contrarie o incompatibili con le nuove norme.

ALLEGATI

TABELLA A – Limite del reddito ai fini dell'applicazione dell'aliquota (art. 3, c. 1)

Anno	Limite del reddito ai fini del calcolo dell'aliquota ridotta
2022	€ 156.800,00
2023	€ 159.800,00
2024	€ 172.750,00
2025	€ 182.100,00
2026	€ 183.550,00

TABELLA B – Contributi minimi (art. 3, c. 4 e art. 4, c. 5)

Anno	Contributo soggettivo minimo	Contributo integrativo minimo
2022	€ 3.340,00	€ 1.670,00
2023	€ 3.405,00	€ 1.705,00
2024	€ 3.680,00	€ 1.840,00
2025	€ 4.205,00	€ 1.940,00
2026	€ 4.240,00	€ 1.955,00

TABELLA C – Contributo maternità e paternità (art. 5, c. 1)

Anno	Maternità e paternità
2022	€ 15,00
2023	€ 30,00
2024	€ 7,00
2025	€ 7,00
2026	€ 9,00